

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA DIGITALIZZAZIONE SOSTENIBILITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020

Approvato con Delibera di Giunta/Consiglio camerale n. 39 del 9 settembre 2020

*Il Regolamento è in vigore dal 15 ottobre 2020
salvo esaurimento risorse, fino al 30 novembre 2020*

Disponibilità di bilancio € 500.000,00

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Dotazione finanziaria, natura dell'agevolazione e limiti

Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 – Ambiti di intervento

Articolo 5 – Entità del contributo e dell'investimento

Articolo 6 – Spese ammissibili

Articolo 7 – Fornitori dei servizi, consulenza, formazione

Articolo 8 – Regime applicabile e cumulo

Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda

Articolo 10 – Procedimento

Articolo 11– Liquidazione del contributo

Articolo 12 – Inammissibilità e revoca

Articolo 13 – Controlli

Articolo 14 – Informazioni, contatti e comunicazioni

Articolo 15 – Ricorso

MODULISTICA

Modulo di domanda

Allegato 1 – Procura e documento d'identità

Allegato 2 – Preventivi o documenti di spesa

Allegato 3 – Autocertificazione consulente

Allegato 4 – Copia della certificazione o dell'etichettatura ottenuta

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Lucca, nell'ambito delle attività previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato i progetti "Punto Impresa digitale", "Formazione e Lavoro" ed "Internazionalizzazione" intende supportare le imprese con i requisiti di cui all'art. 3 attraverso il sostegno economico per iniziative negli ambiti di applicazione dei suddetti progetti.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Regolamento per la concessione di contributi a favore della digitalizzazione, sostenibilità e dell'internazionalizzazione" si propone i seguenti obiettivi:
 - favorire il rilancio produttivo anche tramite introduzione di tecnologie conformi ad economia 4.0 e/o l'acquisizione di competenze strategiche e/o trasversali da parte dei dipendenti
 - favorire la sostenibilità ambientale delle attività economiche tramite il sostegno alle imprese che acquisiscono certificazioni o etichette volontarie conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
 - supportare l'internazionalizzazione intesa sia come rafforzamento della presenza sui mercati esteri che come sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali).

Articolo 2 - Dotazione finanziaria, natura dell'agevolazione e limiti

1. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.
2. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 500.000,00.
3. L'esaurimento dei fondi stanziati comporterà la chiusura del bando; di ciò sarà fornita idonea diffusione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio www.lu.cam-com.it e sui social da essa gestiti.
4. La stessa impresa può presentare, nell'arco dell'anno, una sola domanda di contributo per ciascun ambito d'intervento previsto dal presente regolamento.
5. Le imprese che hanno ottenuto il contributo sulla digitalizzazione negli anni 2018 e 2019 non possono presentare una nuova domanda per l'ambito digitalizzazione.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dell'intervento camerale le imprese che:
 - a) se iscritte al Registro Imprese prima del 1/3/2019, nell'anno 2019 hanno avuto un volume dei ricavi inferiore o uguale a 1,5 milioni di euro¹ e nel periodo tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 hanno avuto un calo del fatturato almeno del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente così come risulta dalle liquidazioni IVA (ora chiamate LIPE) dei mesi di riferimento;
 - b) se iscritte dopo il 1/3/2019, non svolgono attività ritenute "essenziali" ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. A tal fine fanno fede i codici Ateco presenti in visura a partire dalla data del 25/3/2020;
 - c) abbiano la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Lucca;
 - d) siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

1

Per volume dei ricavi si intende il valore desumibile dai seguenti documenti contabili

Per società di capitali e cooperative: Voce A1) oppure Rigo IC1 della dichiarazione IRAP;

Per società di persone: rigo IP 1 della dichiarazione IRAP;

Per ditte individuali: rigo IQ1 della dichiarazione IRAP oppure, in mancanza, rigo F01 del modello ISA;

Per imprese forfettarie o minime: Rigo LM2 del modello UNICO.

- f) che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos srl o a Lucca In-tec srl;
 - g) solo per l'ambito della digitalizzazione, abbiano effettuato il report Selfie 4.0 dopo il 1 gennaio 2020.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, salvo diversa indicazione, alla data di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della stessa.

Articolo 4 – Ambiti d'intervento

1. Il presente regolamento prevede tre ambiti d'intervento:
 - digitalizzazione e competitività
 - sostenibilità ambientale delle attività economiche
 - internazionalizzazione
2. Per gli investimenti sulla digitalizzazione e competitività, gli stessi dovranno rientrare in quanto previsto nel punto a) e/o nel punto b) qui sotto riportati;
 - a) Realizzazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto attraverso l'adozione di sistemi digitali e/o conformi alla transizione 4.0, quali ad esempio sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, sistemi di e-commerce interconnessi con marketplace o gestionali aziendali, sistemi di cybersecurity e business continuity; connettività a Banda Ultralarga, internet delle cose e delle macchine; big data analytics; intelligenza artificiale, soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain; prototipazione rapida; sistemi tecnologici applicati alla logistica di magazzino; stampa 3D ed additive manufacturing, tecnologie per l'in-store customer experience, soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (es ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse tecnologie di tracciamento come per esempio RFID, barcode ed altro.
 - b) Miglioramento e/o certificazione delle competenze strategiche e/o trasversali ottenute dai propri dipendenti, comprese quelle linguistiche, secondo le specifiche sotto riportate:
 - In caso di certificazioni competenze linguistiche si fa riferimento a quelle conformi al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
 - Per la certificazione delle competenze informatiche sono quelle riconosciute dal Miur (ECDL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT).
 - Per le altre competenze l'investimento dovrà riguardare solo le spese di formazione non obbligatoria con esclusione della partecipazione a seminari e convegni.
3. Per quanto riguarda l'ambito della sostenibilità ambientale delle attività economiche, gli investimenti devono essere finalizzati all'ottenimento di una delle seguenti certificazioni/etichette:
 - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2015;
 - Ecoetichette di tipo I (norma di riferimento ISO 14024), come, ad esempio Ecolabel;
 - Certificazioni di sistema di gestione ambientale emas;
 - Certificazioni di sistemi di gestione energetica secondo la norma ISO 50001;
 - Certificazione PEFC;
 - Certificazione FSC;
 - Certificazione EPD Italy e EPD International;
 - altri sistemi di certificazioni ambientali che prevedono l'applicazione della metodologia LCA;
 - Certificazione remade italy
 - Certificazione di sostenibilità eventi ai sensi SO 20121:2012.
4. Per quanto attiene all'internazionalizzazione, gli ambiti di attività dovranno riguardare:
 - a) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali, ad esempio:
 - i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali esteri,
 - il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/

- brochure/presentazioni aziendali/sito internet/negozi su marketplace internazionali;
 - l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali;
 - la protezione del marchio dell'impresa all'estero.
- b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali, ad esempio:
- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un'eventuale attività incoming e outgoing futura;
 - l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
 - la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce.

Articolo 5 – Entità del contributo e limiti dell'investimento

1. Sono ammesse spese che, complessivamente, siano superiori a € 2.000,00.
2. Sulle spese ammissibili è concesso un contributo pari al 50% delle stesse fino ad un massimo di € 5.000,00.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
4. I contributi sono erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'Art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto proprietà o acquisto in leasing di beni strumentali materiali ed immateriali;
 - b) canoni, licenze d'uso, noleggio attrezzature;
 - c) acquisto di servizi di consulenza e/o di formazione;
 - d) spese di presentazione della pratica nel limite di 100 euro.
2. Tali spese devono rientrare in uno degli ambiti d'intervento specificati all'art. 4 del presente regolamento.
3. L'acquisto o il leasing di beni strumentali materiali è consentito nel limite del 30% del totale della spesa ammissibile complessiva. E' in ogni caso escluso l'acquisto di pc, tablet, macchine fotografiche, smartphone e similari.
4. Per quanto concerne l'acquisizione di certificazioni o di etichette di cui all'art 4 comma 3 sono ammesse le spese per il rilascio della certificazione, per l'esecuzione di test o prove di laboratorio, per l'acquisizione di consulenze purché l'impresa abbia ottenuto il rilascio della certificazione/etichetta prevista dal presente regolamento.
5. Per quanto riguarda l'ambito del miglioramento e/o certificazione di competenze sono ammesse le spese per formazione non obbligatoria rilasciata da soggetti con i requisiti di cui all'art 7 comma 7, purché relativi a corsi di formazione. E' esclusa la partecipazione a convegni e seminari. Le spese di certificazione sono ammesse solo per le competenze informatiche e per quelle linguistiche.
6. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico attinenti all'ordinaria gestione aziendale (es elaborazione buste paga e/o dichiarazioni fiscali, consolidamento passività, formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro ecc). Sono escluse in ogni caso dalle spese ammissibili quelle di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione, spese generali.

7. Sono ammissibili spese da sostenere o sostenute a partire dal 1 settembre 2020. A tale fine fa fede la data della fattura o del documento di spesa.

Articolo 7 – Fornitori dei servizi, consulenza e formazione

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere, contemporaneamente, soggetti beneficiari della presente Misura.
2. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali di cui all'Art. 5.
3. Per l'ambito relativo alla sostenibilità ambientale i fornitori devono soddisfare, a seconda del tipo di spesa, i seguenti requisiti:
 - le spese di certificazioni/rilascio etichette devono essere effettuate da organismi pubblici o privati accreditati da Accredia o da FSC o da PEFC o da ISPRA;
 - I test o le prove di laboratorio funzionali al rilascio della certificazione/etichetta devono essere effettuate da laboratori riconosciuti da Accredia.
 - Non sono previsti requisiti per le spese di consulenza ulteriori rispetto a quelli richiesti dagli enti certificatori o dalle norme che regolano il rilascio della certificazione/etichetta.
4. Per l'ambito della digitalizzazione le spese di consulenza e/o formazione i fornitori devono rientrare tra i seguenti:
 - Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dellinnovazione.htm>);
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - ulteriori fornitori, a condizione che la persona (titolare/collaboratore/dipendente) che presta il servizio a favore del richiedente abbia una laurea specialistica o vecchio ordinamento, attinente all'ambito d'intervento ed esperienza almeno quinquennale nel settore per cui offre la consulenza. In questo caso il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.
5. Per l'ambito della digitalizzazione, solo per l'attività di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori
6. Per l'ambito relativo all'internazionalizzazione i fornitori devono soddisfare, a seconda del tipo di spesa, i seguenti requisiti:
 - per le spese di consulenza la persona, titolare/collaboratore/dipendente, che presta il servizio a favore del richiedente deve avere una laurea specialistica o vecchio ordinamento, attinente all'ambito d'intervento ed esperienza almeno quinquennale nel settore per cui offre la consulenza. In questo caso il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una

autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.

- Per le spese di formazione i fornitori o soddisfano il requisito di cui al punto precedente o appartengono ad uno dei seguenti soggetti: agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori
7. Per l'acquisizione di competenze strategiche o trasversali i fornitori devono soddisfare, a seconda del tipo di spesa, i seguenti requisiti:
- per le spese di certificazione relative alle competenze linguistiche i fornitori devono essere autorizzati/riconosciuti dall'Ente certificatore riconosciuto dal Ministero del Paese di appartenenza.
 - Per le spese di certificazione relative alle competenze informatiche i fornitori devono essere centri testing/esame autorizzati dall'organismo certificatore.
 - Per le spese di formazione i fornitori devono essere agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, Poli tecnici professionali.

Articolo 8 – Regime applicabile e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 *“Aiuti di importo limitato”* della Comunicazione della Commissione *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
3. Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti
5. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - con altri aiuti di cui al *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*;
 - con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamento.
6. L'ufficio verificherà se il contributo già ottenuto copre tutte le spese dichiarate ammissibili e, in caso contrario, dispone la concessione di un contributo per le spese dichiarate ammissibili e non già finanziate.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line *“Contributi alle imprese”*, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 15.00 del 15 ottobre 2020 fino al 30 novembre 2020, salvo esaurimento delle risorse. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

2. L'invio della domanda può essere delegata ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico (Allegato 1) sottoscritto – con firma autografa o digitale - dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o dal delegato:
 - **Modulo di domanda;**
 - **Allegato 1:** eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - **Allegato 2:** copia dei preventivi di spesa per gli investimenti da realizzare o in corso di realizzazione o dei documenti di spesa – fatture, per i progetti già realizzati, redatti in euro e in lingua italiana o – se in lingua straniera - accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo
4. In fase di presentazione della domanda, per investimenti già realizzati, l'impresa potrà chiedere la liquidazione del contributo contestualmente alla sua concessione: in tal caso dovrà allegare i documenti di cui all'Art 11.
5. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Procedimento

1. Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento tramite sistema Webtelemaco. Responsabile del Procedimento è Silvia Galli – Ufficio Sviluppo Imprenditoriale, Tel. 0583.976.405, e mail: silvia.galli@lu.camcom.it.
2. Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo, corrispondente all'ordine cronologico di protocollazione di cui al precedente comma 1 della domanda di contributo fino alla scadenza ovvero, se precedente, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
3. Allorché, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande regolari e complete rechino la stessa data, si procederà ad assegnare i contributi in base all'ordine di presentazione della domanda. A tal fine farà fede il numero di protocollo come risulta dal Registro di Protocollo della Camera di Commercio di Lucca che è assegnato automaticamente dopo l'invio della domanda tramite lo Sportello Telematico. Le domande idonee ma non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno inserite, secondo ordine di invio della domanda determinato dal numero di protocollo in entrata, in una graduatoria di riserva a cui si attingerà in caso in rifinanziamento del bando o di revoca di contributi già concessi.
4. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, con l'emissione di un atto dirigenziale di:
 - conclusione positiva dell'istruttoria con concessione ed eventuale liquidazione del contributo
 - conclusione negativa dell'istruttoria, ovvero di dichiarazione di inammissibilità del contributo, secondo quanto previsto dall'Art. 9.
5. Il responsabile del procedimento, ex Art. 10 bis della Legge 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (lavorativi) dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro

osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

6. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato con pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it.

Articolo 11 - Liquidazione del contributo

1. Nel caso di concessione del contributo per investimento già completato, il provvedimento Dirigenziale disporrà anche la liquidazione dello stesso, a condizione che l'impresa abbia presentato tutta la documentazione richiesta, come specificato nel comma 2 di questo articolo.
2. Nel caso di concessione del contributo per investimento in corso o da realizzare, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione stesso, l'impresa deve produrre la seguente documentazione:
 - copia dei documenti di spesa - fatture, relativi alle spese elencate all'Art. 9, nel caso non siano già stati prodotti al momento della domanda di contributo;
 - **Allegato 3** eventuale autocertificazione per i fornitori nel caso di spese di consulenza.
 - **Allegato 4:** copia della certificazione o dell'etichettatura ottenuta
3. La fase di liquidazione si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 con:
 - atto di liquidazione del contributo;
 - atto di revoca dello stesso (per i motivi elencati dall'Art. 12).
4. I soggetti formalmente ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, saranno inseriti in apposita graduatoria di riserva a cui si attingerà a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria come specificato dal comma 3 dell'articolo precedente.

Articolo 12 – Inammissibilità e revoca

1. Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:
 - a) presentate da imprese che non abbiano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 3;
 - b) fuori dagli ambiti d'intervento di cui all' Art 4;
 - c) per le quali i fornitori non rispondano ai requisiti di cui all' Art 7;
 - d) aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 6
 - e) presentate con modalità diversa o fuori dai termini di cui all'Art. 9;
 - f) mancanti delle integrazioni di cui all'Art. 10, richieste in sede di regolarizzazione della domanda;
 - g) a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 13.

Articolo 13 – Controlli

1. L'ufficio incaricato dell'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva.
2. A tal fine sarà verificato il 5% delle domande presentate ed ammesse con arrotondamento all'unità superiore. Per l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo, l'Ufficio incaricato, ogni mese, estrae un campione casuale, sulla base del numero di protocollo, tra le

domande complete presentate ed ammesse al contributo nel mese precedente.

3. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
4. La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti impossibile effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.
5. In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 14 – Informazioni, contatti e comunicazioni

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito <https://www.lu.camcom.it>.
2. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.
3. Al riguardo si precisa che per le richieste di informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale (PID): pid@lu.camcom.it, tel. 0583/976.405/.636/657. Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it;
4. L'esito dell'istruttoria con l'eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Lucca www.lu.camcom.it.
5. Tutte le altre comunicazioni ufficiali diverse da quella di cui al punto precedente saranno inviate dalla Camera di Commercio all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

Articolo 15 - Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.